

sonale, dalla tortura, dall'arresto arbitrario e da altri atti violenti; dall'ingiustizia e dalle violazioni alla legge; libertà di partecipare ai processi decisionali, di esprimere opinioni e di formare associazioni; di lavorare dignitosamente e senza sfruttamento¹¹.

Occorre prendere atto, però, che i risultati non sono distribuiti in modo omogeneo. Nei paesi in via di sviluppo, per esempio, circa 90 milioni di bambini e bambine non hanno la possibilità di frequentare la scuola primaria, 100 milioni di loro vivono nelle strade, più di 250 milioni lavorano e 6 milioni sono stati feriti o mutilati nel corso delle guerre condotte negli anni Novanta. La miseria è ancora molto diffusa, 1.200.000.000 individui versano in condizioni di assoluta indigenza e dispongono di meno di 1 dollaro al giorno; povertà e disuguaglianza, considerate la negazione dei diritti umani, producono in vaste aree del pianeta marginalizzazione e sofferenze.

L'obiettivo delle Nazioni Unite per il XXI secolo è la «garanzia di tutti i diritti a tutte le persone e in tutto il mondo», un traguardo che presuppone non solo l'eliminazione della miseria, ma democrazie inclusive, pluralismo nelle decisioni, impegno a rafforzare il quadro legale e istituzionale degli stati membri, parallelamente al consolidamento del sistema internazionale dei diritti umani, al sostegno ai paesi svantaggiati, alla costruzione e al mantenimento della pace.

L'OTTICA DI GENERE E I DIRITTI UMANI

Esiste un legame fra la dottrina dei diritti umani e l'elaborazione della cultura femminile e femminista, compresa la storia delle donne e di genere. Fin dagli anni Sessanta, le studioshe hanno richiamato l'attenzione su un soggetto ignorato dagli storici o fissato nei modelli di moglie, madre e figlia, ruoli considerati naturali e perciò immutabili. Da oggetto di studio le donne sono divenute soggetto e hanno iniziato a riflettere sulla propria condizione, sulla subordinazione nell'ambito sociale e familiare, sulla marginalizzazione nella sfera pubblica e sull'asimmetria che caratterizza le relazioni fra i due generi¹².

Reputandosi titolari di diritti al pari degli uomini, le donne hanno riattraversato la categoria dell'universalismo egualitario

denunciandone l'astrattezza e la presunta neutralità. Hanno, inoltre, rilevato i limiti della rappresentanza politica così come si è strutturata a partire dalla rivoluzione francese e nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, «riconosciuta come momento fondatore dei moderni diritti alla libertà e all'eguaglianza»¹³.

Questo riattraversamento ha il suo punto di partenza nel pensiero di Olympe de Gouges e di Mary Wollstonecraft, che hanno espresso e dato forza a funzioni specificamente femminili sottolineando il valore sociale e politico della maternità, ovvero, questioni non sempre coincidenti con la tematica dei diritti politici. Così, all'universalità e all'eguaglianza, principi ordinatori di una società pensata al maschile, si è affiancato il concetto di differenza¹⁴. Un passaggio importante nella costruzione dell'identità femminile, grazie al quale si è potuta evidenziare la parzialità degli assoluti illuministici, formulare una critica alla dottrina politica moderna e alle idee di cittadinanza e di democrazia diffuse nei paesi occidentali. Una critica indirizzata al sistema filosofico-giuridico che, nonostante il richiamo alle libertà fondamentali e ai diritti naturali, ha richiesto l'assimilazione a un unico modello, quello del cittadino-uomo.

Il rapporto, o il contrasto, fra l'uguaglianza che rinvia alla parità dei diritti e la differenza che allude all'irriducibilità del soggetto, e all'irriducibile diversità fra i sessi, ha una lunga storia¹⁵. La disputa fra i due orientamenti è stata riproposta dal neo-femminismo che ha rivisitato, scardinandole, altre gerarchie espresse dal sistema di potere e dai valori maschili. Al concetto di unitarietà dell'individuo è stata contrapposta la pluralità e la diversità dei soggetti. Vale a dire un'insieme di esseri concreti, dalle molteplici culture e appartenenze, dalle differenti razze, età, stili di vita, condizioni sociali e preferenze sessuali¹⁶.

Lo sdoppiamento del soggetto unico e l'attenzione ai bisogni diversi hanno consentito una maggiore efficacia degli interventi umanitari. Le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative sembrano oggi più sensibili alle necessità di sfollati e profughi, ai milioni di donne in fuga dai conflitti per le quali è stato necessario sessuare l'assistenza nei campi profughi. E certamente la critica dei movimenti femministi alla pretesa neutralità della normativa sui diritti umani ha favorito una riconcettualizzazione del tema.

Dagli anni Settanta, l'organismo sovranazionale ha recepito la necessità di utilizzare un approccio di genere che ha portato alla riarticolazione dell'azione, con positive ricadute nell'opinione pubblica, nelle legislazioni e negli indirizzi concreti dei governi. È per questo che alcune studiose hanno potuto affermare come al momento nessun'altra istituzione internazionale ha assunto l'ottica di genere in maniera così comprensiva e globale.¹⁷ La prospettiva adottata, inoltre, ha contribuito a spostare le questioni afferenti le disuguaglianze dal livello locale a quello globale, rendendo meno generici i diritti umani *tout court* e quelli delle donne in particolare.

I diritti delle donne, inalienabili e indivisibili, non si oppongono a quelli degli uomini ma li ridefiniscono e negli ultimi anni, tanto le conferenze su specifiche questioni femminili, quanto quelle su temi come la protezione dell'ambiente, la crescita demografica, lo sviluppo sociale e i diritti umani, hanno diffuso la consapevolezza che i problemi di genere sono problemi di tutta l'umanità. In questo senso, vale la pena di sottolineare l'impegno dell'Unione Europea, che nei suoi programmi tiene conto della Dichiarazione Universale del 1948 e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, varata dal Consiglio d'Europa nel novembre 1950¹⁸.

Nel passato vi è stata spesso un'identificazione fra la causa femminile e quella in favore dei neri e dei diseredati per i quali abolizioniste, filantrope e femministe si sono battute. A ricordarlo è l'azione di Elisabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony, di Flora Tristan e Anna Maria Mozzoni, di socialiste come Anna Kuliscioff, Rosa Luxemburg e Aleksandra Kollontaj. Le donne, inoltre, si sono poste come soggetti attivi della politica internazionale creando collegamenti fra gruppi di differenti paesi, aderendo e promuovendo le associazioni del pacifismo mondiale¹⁹. Il Premio Nobel per la pace assegnato nel 1905 a Bertha von Suttner, e successivamente ad altre, ne è una testimonianza.

Le battaglie politiche, sociali e legali impuginate dai movimenti emancipazionisti hanno, dunque, aiutato a modificare la condizione degli oppressi e a ottenere il diritto di voto. Un traguardo, però, raggiunto diverso tempo dopo gli uomini, vale a dire con un intervallo di circa cento anni nel caso della Francia

(1848-1944) e oltre per la Svizzera (1848-1971). Ma, esempio emblematico del contrasto fra la linea dell'eguaglianza e della differenza è la questione dei diritti sociali e delle politiche del lavoro, campi nei quali si sono confrontate le strategie del movimenti femminili.

Come è noto, l'ormai classica sequenza proposta dal sociologo Thomas Marshall sui diritti di cittadinanza nei regimi liberali, ovvero, l'iniziale acquisizione dei diritti civili seguiti da quelli politici e sociali, non è valida per la popolazione femminile. Le donne hanno spesso raggiunto prima determinate categorie di diritti sociali e successivamente quelli politici, mentre sono ancora oggi indietro per alcuni diritti civili²⁰. A conferma di questa tendenza, il fatto che dalla seconda metà del XIX secolo, le operaie hanno goduto di orari giornalieri ridotti, di riposo settimanale e obbligatorio in caso di gravidanza, di norme protettive che le hanno escluse da mansioni pesanti e rischiose, o dal lavoro notturno.

Tutto ciò, grazie ai primi passi di una legislazione sociale che ha riconosciuto valore alle capacità riproduttive femminili, senza per questo sacrificare le esigenze dello sviluppo industriale²¹. Ma, le leggi varate hanno prodotto un'immagine di operaia come soggetto debole e influenzato l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Infatti, la linea del Bureau International du Travail, uno fra gli organi più importanti dell'Oil, nella prima metà del Novecento ha oscillato fra forme di tutela supplementari e norme tendenti alla parità di condizioni fra uomini e donne. Ne sono un esempio le convenzioni del 1919 e del 1935, che si ispirarono a principi protettivi nella regolamentazione dell'impiego notturno nelle industrie, nelle miniere e nelle lavorazioni di sostanze nocive suscitando le critiche della Confederazione Internazionale delle lavoratrici²².

Da una parte, si denunciava il restringimento delle possibilità occupazionali e il fatto che, invece di assicurare sicurezza e dignità a tutti i lavoratori, si confinavano le operaie in alcuni settori produttivi. Dall'altra, si evidenziava uno scontro fra visioni diverse sul ruolo delle donne: soggette agli stessi obblighi e diritti degli uomini o, all'opposto, con compiti e funzioni specifiche nella famiglia e nella società. La regolamentazione del lavoro notturno è ancora oggi una questione dibattuta, tanto da essere

riproposta dalla normativa comunitaria. Infatti, la Corte Europea di Giustizia ha evidenziato la permanenza di misure protettive nelle legislazioni di alcuni paesi, mentre l'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 1990 ha adottato una nuova convenzione e un protocollo che concede la possibilità di allentare i divieti sanciti precedentemente²³.

Dal secondo dopoguerra, i concetti di uguaglianza, di pari diritti e dignità fra uomini e donne sono stati rilanciati dalle Nazioni Unite, in particolare dai commi 1 e 5 del preambolo alla Dichiarazione Universale dei diritti umani e dagli articoli 1 e 2 della stessa. Vale a dire i testi generali della normativa internazionale, saldamente ancorata alla tradizione liberale, che hanno ribadito il principio di non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua e alla fede praticata²⁴. L'importanza di questi principi e la portata storica del cambiamento sono stati da più parti sottolineate. Tuttavia, come evidenzia Elisabetta Vezzosi in questo volume, queste idee non sono facilmente esportabili in società arretrate, o influenzate da tradizioni culturali e religiose, o dove forte è l'osservanza di norme consuetudinarie. Del resto, anche nel mondo occidentale si sono registrate sfasature e disparità di trattamento fra lavoratrici appartenenti a differenti paesi.

La scelta di adottare una formulazione neutra, ossia, un termine onnicomprensivo nella definizione dei soggetti interessati, ha portato la comunità internazionale a varare documenti diretti a tutti gli individui, donne comprese, senza indicare le situazioni di svantaggio con cui queste si devono misurare, le pratiche e le leggi discriminatorie a cui vanno soggette. Così, dagli anni Cinquanta, a integrazione degli strumenti generali, sono stati predisposti alcuni strumenti specifici in ambito lavorativo, politico e familiare. Sfera nella quale, sempre nei paesi occidentali, si veniva affermando l'idea di eguaglianza fra i coniugi²⁵.

Successivamente, assumevano rilevanza le questioni della pace, dello sviluppo e dello squilibrio economico fra gli stati. Temi fatti propri anche dalle donne che avevano partecipato alle lotte di liberazione nei paesi ex-coloniali. Si trattava di nuove urgenze poste all'attenzione della comunità internazionale dagli stati di recente formazione, in ciò sostenuti da quelli appartenenti all'area socialista. Paola Gaiotti de Biase, membro della delegazione governativa italiana alle Conferenze Onu del 1975 e del

1980, ha ricostruito le tappe di un percorso iniziato a Città del Messico, in occasione della prima Assemblea mondiale sul tema «Donne, sviluppo e pace», quando sembrò profilarsi uno scontro fra stati «arretrati» e «moderni»²⁶.

Il Gruppo dei 77, costituito da paesi in via di sviluppo ed eterogenei fra loro sia ideologicamente che politicamente, quanto per assetti istituzionali e tradizioni, all'interno delle Nazioni Unite era risultato inizialmente marginale. Negli anni Settanta, però, quell'insieme aveva saputo crescere, trovare una certa unità e divenire forza maggioritaria nell'Assemblea Generale. È in questo contesto, nel quale si temeva una nuova influenza col riequilibrio dei rapporti di forza economici e una revisione delle linee strategiche, che venne posta la riflessione sulla condizione femminile. Naturalmente, non furono estranee le pressioni del femminismo, che irrompeva sulla scena pubblica proprio in quel periodo. Tuttavia, la scelta del tema fu assunta dai paesi occidentali come una sorta di lezione di democrazia e di civiltà da impartire a chi si riteneva l'ignorasse, ovvero agli ultimi arrivati.

La Conferenza, dove non mancarono chiusure e contestazioni, rappresentò «il luogo di uno scontro tutto gestito dalle diplomazie contrapposte»²⁷, ma ebbe anche dei risvolti positivi come l'introduzione dei forum paralleli. In quegli incontri, autonomi e informali, voluti dalle associazioni femminili e dalle organizzazioni non governative, la discussione si svolse in modo aperto, seppure non esente da contrasti. Le delegazioni ufficiali ne furono positivamente influenzate e, come sottolinea Maria Rosaria Stabili nel suo saggio, si riuscì a stabilire un'alleanza fra donne del Nord e del Sud del mondo. Le prime compresero la scarsa efficacia delle proprie analisi in situazioni diverse da quelle in cui vivevano e il dialogo si spostò dalle teorie all'azione pratica, alla cooperazione.

Le Nazioni Unite, per parte loro, dopo aver proclamato il 1975 Anno Internazionale della Donna con l'avvio di un periodo di riflessioni e iniziative, nominavano una commissione cui affidare la redazione di un documento più efficace e completo. Cristiana Scoppa nella sua analisi ribadisce l'importanza della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione (Cedaw), che rappresenta il risultato più maturo del Decennio dedicato alle donne e il documento più completo in materia. In

esso si riprende in modo unitario il contenuto delle norme già varate e si impegnano i paesi a redigere rapporti ufficiali per valutare il rispetto e l'applicazione della Convenzione²⁸. Dotata di maggior potere, la Cedaw non ha, però, la forza di imporre sanzioni e anche se molti stati l'hanno sottoscritta dimostrando una certa sensibilità, per altri si è trattato di una mossa diplomatica che ha lasciato trasparire preoccupazione per il giudizio della comunità internazionale, anziché una sincera convinzione circa le questioni che sottintende.

Grazie alla Convenzione, le Nazioni Unite hanno promosso un'uguaglianza *de facto*. Per accorciare la distanza che si coglie fra i diritti affermati e le posizioni realmente acquisite, l'articolo 4 incoraggia l'adozione di misure temporanee speciali, vale a dire dei correttivi per eliminare le discriminazioni e riequilibrare le dissimmetrie fra i sessi. Come è noto, le politiche di azioni positive per le pari opportunità con il sistema delle quote sono nate negli Stati Uniti per attenuare la discriminazione razziale e solo in un secondo momento sono state estese alle politiche di genere. Ciononostante, la loro diffusione, sia in Europa che in altre parti del mondo, ha prodotto dei risultati non sempre omogenei e soddisfacenti²⁹.

La dottrina edificata ha tenuto conto dei vari approcci e ha agito su più piani: da una parte, ha fatto ricorso a provvedimenti antidiscriminatori, dall'altra, ha utilizzato trattamenti speciali. Oggi, è stata in parte rivista la posizione che privilegia l'equiparazione dei diritti delle donne a quelli dei cosiddetti «gruppi svantaggiati» e, soprattutto nei paesi occidentali, appaiono evidenti i limiti di un'ottica che guarda alla «questione femminile», alle donne in quanto categoria da proteggere, per prendere in considerazione i temi a cui una più puntuale analisi sul genere rimanda.

Dopo la Conferenza di Pechino³⁰, concetti innovativi come *empowerment* e *mainstreaming*³¹ tendono a sostituire termini quali discriminazione e pari opportunità e nuove questioni si impongono, fra cui il sostegno all'imprenditoria femminile, la tutela della salute delle donne, l'accesso ai servizi sanitari per ridurre la mortalità e i rischi legati alla gravidanza e al parto. Questioni riprese in questo volume da Maria Clara Donato che, ribadendo l'inviolabilità del corpo femminile e della sua funzione riproduttiva, critica i metodi usati in Cina per il controllo delle

nascite attraverso aborti selettivi in caso di feti femmine e l'infanticidio delle neonate.

Gli obiettivi strategici indicati nella Dichiarazione e nel Programma di azione della IV Conferenza del 1995 hanno ispirato varie misure, e per l'Italia è stata predisposta la Direttiva del Presidente del Consiglio «Azioni volte a promuovere l'attribuzioni di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini»³². Eppure, nonostante l'elaborazione di testi normativi e in accordo con gli osservatori delle Nazioni Unite, tanto è stato fatto, ma ancora molto resta da fare perché non vi è paese al mondo dove le donne godano piene opportunità, neanche nelle democrazie occidentali dove permangono evidenti disuguaglianze soprattutto nell'accesso al potere politico³³. L'ultimo rapporto dell'United Nations Development Programme, proprio in tema di rappresentanza e partecipazione politica, offre dei dati sconcertanti. Ancora per l'Italia, nel 1999 la percentuale di donne con incarichi di governo era del 17,6%, mentre le deputate rappresentavano l'11,1% del totale e le senatrici solo l'8%, contro una presenza di ministre in Svezia pari al 55% e con il 36% di deputate e il 26,7% di senatrici in Olanda³⁴.

Va detto, inoltre, che le politiche di riequilibrio fra i sessi promosse dalle Nazioni Unite hanno incontrato resistenze di varia natura. Infatti, toccando le questioni afferenti la sfera del privato, quella familiare e riproduttiva, si rischia di urtare la suscettibilità dei settori più tradizionali delle diverse culture, in particolare quella islamica, che insistono sulla specificità delle loro tradizioni. Per la cultura islamica, ad esempio, uomo e donna sono posti su due piani differenti³⁵. Nella *sharia*, si ribadisce la tutela del primo sulla seconda e si decretano restrizioni sulla possibilità di agire della donna. Questo ha portato diversi paesi a contestare la Convenzione compromettendone l'efficacia, o a non ottemperare all'obbligo di presentare le relazioni al Comitato della Cedaw. In alcuni casi, come evidenzia Giuliana Sgrena a proposito dell'Algeria, è anche il codice di famiglia a sancire la subordinazione femminile, in aperta violazione ai principi di eguaglianza affermati nella costituzione.

La pratica delle mutilazioni dei genitali, dolorosa quanto pericolosa, rappresenta un altro caso emblematico di confronto

fra universalismo e relativismo culturale. Si tratta di una tradizione radicata soprattutto in alcuni paesi dell'Africa Orientale, che segna il passaggio dalla condizione di bambina a quella di adulta e che comincia a essere criticata anche a livello ufficiale. Diversi stati dove si praticava, fra cui l'Egitto e la Tanzania, l'hanno definita reato, ma, per un effettivo sradicamento, occorre creare le condizioni affinché lo *status* delle donne dei paesi interessati migliori in modo determinante. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le donne che hanno subito mutilazioni sono fra i 100-132 milioni, mentre 2 milioni di bambine corrono il rischio di esservi sottoposte³⁶.

Più positivo, almeno sul piano normativo, è il bilancio della lotta alla violenza contro le donne, che in diversi paesi è stata proibita sebbene persistano situazioni in cui viene considerata un reato minore o di nessuna rilevanza. A fronte di ciò, nel 1993, in seguito alla Conferenza di Vienna sui diritti umani è stata adottata una specifica dichiarazione. Il nuovo strumento riconosce la violenza contro le donne una violazione dei diritti umani qualunque forma assuma, fisica, sessuale o psicologica, e ovunque sia esercitata, nella sfera pubblica come in quella privata³⁷. Proprio la violenza in famiglia, nascosta fra le mura domestiche e perciò più difficile da sconfiggere, che interessa classi e culture diverse, che lacera profondamente perché non è facile denunciare chi si è amato o dal quale si dipende senza altra scelta se non quella di continuare a subire, rappresenta un fenomeno che non sembra diminuire neppure nei paesi sviluppati.

Pratiche che negano il valore della persona umana sono perpetrate anche sui luoghi di lavoro, come gli abusi e le molestie sessuali, e da alcuni corpi dello stato. Si pensi, per esempio, alle forze dell'ordine che in alcuni regimi usano lo stupro come arma per ottenere informazioni, punire e intimidire. Per quanto concerne la violenza bellica, le donne, i fanciulli e gli anziani rappresentano categorie particolarmente esposte: su 51 milioni di morti del Secondo conflitto mondiale, la metà furono civili. A loro tutela, il 12 agosto 1949 è stata predisposta la Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, con i due Protocolli del 1977. Nel 1974 l'Onu, a rafforzamento della normativa, ha varato la Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini in caso d'emergenza e di conflitto armato³⁸.

Nell'ultimo periodo, però, la violenza perpetrata in tali contesti ha assunto forme nuove e aberranti. Gli abusi sessuali e lo stupro delle «donne dei vinti», considerate bottino di guerra, sono antiche pratiche giudicate e liquidate in quanto eccessi dei militari in zona di operazioni³⁹. A questo proposito, è significativo che il governo giapponese abbia ammesso di aver costretto alla prostituzione decine di migliaia di cinesi, indonesiane, coreane e filippine⁴⁰. Tuttavia, per le «donne di conforto» destinate alle truppe dell'ultimo conflitto mondiale, non è stata accettata nessuna richiesta di risarcimento.

Le recenti tragedie della Bosnia, del Ruanda e del Kosovo hanno dimostrato, però, qualcosa di diverso: la presenza di una strategia militare attentamente pianificata, il cui obiettivo era la sistematica violazione dei diritti umani della popolazione e la sua distruzione attraverso piani di «pulizia etnica». Un progetto, sottolinea Nadežda Četković, che di fatto ha le sue radici nella sovrapposizione dei diritti nazionali a quelli umani avviata dai comunisti serbi. Lo stupro, divenuto arma di guerra, ha reso meno invisibile la violenza sulle donne, tanto che l'opinione pubblica ne è stata coinvolta come mai prima era avvenuto. Nell'ex Jugoslavia, secondo il rapporto della missione investigativa della Comunità Europea del gennaio 1993, ventimila sono state le donne stuprate⁴¹. Dati che, suggerisce Melita Richter nel suo intervento, ancora oggi si fa fatica ad accertare. A molte di queste vittime sono state imposte gravidanze con l'obiettivo di infamarle, umiliare i loro uomini e «contaminare» l'etnia di appartenenza. Le memorie raccolte da Silvia Salvatici ne contengono inevitabilmente i segni.

Ma la violenza colpisce anche le rifugiate, e doppiamente. Nel momento in cui sono costrette ad abbandonare le proprie case, intraprendendo un percorso di incognite e pericoli, e quando giungono nei campi profughi dove devono affrontare, spesso sole, con figli o fratelli a cui provvedere, i rischi legati alla propria condizione. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è una delle maggiori organizzazioni umanitarie per l'assistenza a chi subisce esodi forzati a causa di conflitti, crisi ed emergenze e che oggi coinvolgono 22 milioni di persone. Nato il 28 dicembre 1950 con un incarico di tre anni per reinsediare gli esuli della Seconda guerra mondiale, l'Acnur si è visto periodicamente rinnovare il mandato.

Negli ultimi dieci anni, grandi masse si sono spostate da un confine all'altro dipendendo quasi completamente dall'assistenza internazionale, con scarse o incerte prospettive di ritorno nelle proprie terre, cercando di dare una parvenza di normalità a vite sospese, congelate in situazioni di assenza di guerra, ma ancora senza pace.⁴² È stato calcolato che l'80% dei rifugiati nel mondo sono donne e bambini senza alcuna garanzia, abbandonati e vittime dei più forti anche nel campo, quando cercano di ottenere cibo da chi lo distribuisce, o se se ne allontanano alla ricerca di acqua e legna. Un'analisi condotta a Kanembwa in Tanzania, per conto dell'International Rescue Committee, ha rilevato che il 26% delle donne fra i 12 e i 49 anni fuggite dal Burundi, provate già da violenze sessuali per motivi etnici, sono state nuovamente stuprate nell'area adiacente al campo⁴³. L'assistenza attuata, però, in alcuni casi ha saputo sessuare l'aiuto, ovvero, guardare alle situazioni in cui si interveniva assumendo un'ottica di genere e provvedere alle esigenze che una donna non ha il coraggio di esplicitare a un uomo, seppure medico.

Grazie alle «linee guida» sulla protezione delle rifugiate adottate dal 1991, in diversi campi la collocazione dei servizi è stata ripensata rendendoli più sicuri, le zone frequentate dalle donne sono state illuminate e maggiormente protette. È stato assunto personale femminile con funzioni sanitarie e di polizia, sono stati introdotti programmi di assistenza medica e psicologica alle vittime delle violenze e ai loro familiari, specie i mariti che dopo «l'onta» subita intendono divorziare. Altre iniziative hanno avuto l'obiettivo di aiutare a cominciare una nuova vita mettendo a disposizione fondi per la scolarizzazione, per l'acquisizione di capacità professionali, per intraprendere un'attività che sia fonte di reddito.

È solo un inizio, eppure ciò ha portato al miglioramento della qualità di alcune missioni umanitarie, ma, come per la Dichiarazione del 1948 che si ispira all'idea del cittadino universale, anche la definizione di rifugiato propone un dato modello. L'articolo 1 della Convenzione del 1951 si riferisce al maschio adulto, intellettuale o politicamente impegnato, organizzato nei movimenti di resistenza. Un profilo parziale, che non comprende i soggetti femminili che subiscono persecuzioni e violazioni diverse da quelle degli uomini e in grado di arrecare danni incal-

colabili, come è il caso di chi è stata sottoposta a mutilazioni o ha subito uno «stupro etnico». Occorre allora un'interpretazione più ampia della Convenzione e in questo senso si sta muovendo l'Unione Europea. Lo scorso settembre, è stata, infatti, approvata dal Parlamento comunitario la risoluzione n. 2001/2035(INI) che chiede il rafforzamento delle attività di prevenzione in Africa e in Europa, l'armonizzazione della risposta legislativa a livello regionale, la concessione di permessi di soggiorno e lo studio di misure di protezione delle vittime quali il riconoscimento del diritto d'asilo per donne e bambine che corrono il rischio di subire mutilazioni. Risoluzione che ci auguriamo venga presto resa operativa.

Questa proposta di riflessione su temi molto vivi nel dibattito contemporaneo parte dal saggio di Elisabetta Vezzosi, che ricostruisce il percorso intrapreso dalle Nazioni Unite nella lotta contro le discriminazioni e per l'attuazione di politiche a tutela delle donne. L'analisi della legislazione si accompagna a un'indagine sul significato dei diritti umani dal 1945 a oggi e sul loro progressivo cambiamento. Infatti, grazie all'impegno di sparute pioniere e successivamente a quello di molte attiviste, quell'ideale si è arricchito e ampliato. Per questo Vezzosi, sottolineando l'importanza di una biografia collettiva ancora da scrivere, si sofferma su alcune fra le più significative rappresentanti del movimento, mentre la sottolineatura degli elementi di novità emersi dagli anni Ottanta si intreccia con gli esiti del confronto fra universalismo e relativismo culturale.

Infatti, l'incontro-scontro fra femministe occidentali con le donne dei paesi del Sud del mondo ha dato vita a fecondi, quanto vivaci dibattiti. Recentemente è stata anche evidenziata la connessione fra diritti umani e processi di sviluppo, in cui le donne siano reali protagoniste in grado di accedere pienamente alle risorse economiche. A fronte dell'individuazione di un crescente numero di violazioni e di misure per eliminarle, permane, comunque, l'opposizione di alcuni paesi, compresi quelli islamici e il Vaticano, nel riconoscere i diritti sessuali e riproduttivi delle donne. Si tratta di un nodo emerso alla IV Conferenza di Pechino, di non facile soluzione e sul quale si sta lavorando.

Cristiana Scoppa, partendo dalla constatazione sulle diffi-

coltà che le donne incontrano nell'ottenere ciò che affermano i documenti emanati dalla comunità internazionale, fa il punto sui risultati raggiunti dalla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione. Ovvero, sull'efficacia di una normativa che si oppone alle negazioni dei diritti, varata per introdurre e dare valore alla dimensione di genere, ma che non ha dato luogo a un sostanziale cambiamento nei rapporti fra i sessi. Uno dei limiti della Cedaw è, a suo avviso, nella scarsa prevenzione e nella mancata denuncia della violenza, in particolare di quella sessista. Per questo, oltre a una rilettura della normativa, si sta procedendo con nuove linee guida, con la sensibilizzazione dei comitati di monitoraggio e delle organizzazioni non governative, con l'integrazione tra le discriminazioni di genere e quelle razziali.

Ma accanto all'analisi della dottrina, un approccio che voglia dirsi esauriente non può fare a meno di comprendere una riflessione sulle violazioni dei diritti delle donne che si registrano in alcune aree del mondo. Si tratta di paesi appena usciti da una lunga fase di conflitti etnici e non ancora stabilizzatisi, o di nazioni che vivono un'involuzione politica per la presenza del terrorismo di matrice islamica, di realtà che stanno emergendo da esperienze autoritarie e si avviano verso transizioni democratiche, o che tentano la strada di una modernizzazione delle proprie strutture economiche svincolata da concessioni nei confronti delle istanze democratiche espresse a più riprese dalla popolazione.

In questo quadro, affrontare il fenomeno della guerra attraverso le testimonianze di chi l'ha subita ci è sembrato uno fra i possibili modi per riflettere su un conflitto a noi così vicino, che ha coinvolto l'opinione pubblica per l'accanimento dimostrato contro la popolazione inerme e per il controverso intervento umanitario delle Nazioni Unite. Nadežda Četković racconta come ha vissuto la crisi e il crollo del «socialismo reale» nell'ex Jugoslavia. Attiva nella Lega dei Comunisti se ne è allontanata quando è iniziata l'ascesa di Slobodan Milošević e del nazionalismo serbo. Insieme ad altre si è opposta alla guerra continuando ad aver fiducia nel lavoro comune, al di là di divisioni etniche o di gruppo, pur nutrendo timori e inquietudini per il futuro del proprio paese.

Silvia Salvatici si è fatta interprete delle parole di Mirdita M., una ragazza kosovara, profuga come tanti, che ha visto

infrangersi il sogno di una vita più libera e realizzata attraverso lo studio. Un diritto diffuso in altre nazioni, ma un privilegio per poche in un paese arretrato, che non favorisce l'istruzione femminile a cui faticosamente era riuscita ad arrivare lottando contro l'opposizione della famiglia. Il suo racconto, insieme a quello di tanti altri, è confluito in un archivio della memoria sul conflitto in Kosovo. Un progetto voluto da istituzioni locali e internazionali, che ha diversi obiettivi, compreso il sostegno psicologico alla popolazione e il reinsediamento nelle zone di provenienza.

Melita Richter Malabotta analizza alcuni aspetti del conflitto balcanico e della disgregazione della regione, funestata da odi di origine etnica. L'alleanza fra nazionalismo e patriarcato, politiche familiste e l'uso della propaganda per incrementare le nascite come barriera verso l'«altro», il nuovo ruolo della Chiesa cattolica e dell'Islam, hanno portato a una ricollocazione delle donne nella sfera pubblica e privata, con la perdita dei diritti precedentemente acquisiti. La guerra, col suo carico di orrore e di violenza, ha acuito la situazione. Oggi, il sensibile peggioramento delle condizioni di vita di migliaia di famiglie ricade sulle spalle delle donne, molte delle quali rappresentano l'unica fonte di sostentamento. Il doppio o triplo lavoro, la disoccupazione e la precarietà, il difficile ritorno alla normalità sono fatti che dimostrano la necessità di una presenza delle donne nei processi di costruzione e mantenimento della pace.

Come è stato osservato, il rispetto dei diritti umani non è una dottrina facilmente esportabile laddove esistono terreni poco ricettivi dal punto di vista politico e culturale dovuti a tradizioni consolidate. Ma l'affermazione dei diritti e delle libertà individuali è carente anche nei travagliati processi di decolonizzazione, che non sono riusciti a dar vita a sistemi democratici duraturi. È questo il caso dell'Algeria, un simbolo della lotta per l'affrancamento dalle potenze coloniali e, recentemente, un emblema delle difficoltà a concedere finalmente stabilità e sicurezza al proprio popolo. Giuliana Sgrena ripercorre le cause dell'ascesa del fondamentalismo negli anni Ottanta, l'affermarsi del terrorismo nel decennio successivo e analizza l'attuale posizione delle algerine nella società e nella famiglia.

Pur dovendo fare i conti con le delusioni e gli esiti del processo d'indipendenza e con un codice di famiglia che dal 1984 le

ha declassate a cittadine di seconda classe, le algerine hanno continuato a mantenere una propria consapevolezza. La tradizione di lotte degli anni Cinquanta si è mantenuta viva dando vita a un movimento per i diritti delle donne, per l'aiuto alle vittime della violenza e del terrorismo, per l'abolizione del codice di famiglia e per una normalizzazione del paese. Una tradizione che autorizza ad affermare come l'anomalia del caso algerino rispetto all'universo arabo-musulmano risieda anche in questo.

A partire dagli anni Sessanta, in America latina alcune giunte militari hanno detenuto illegalmente ed eliminato gli oppositori, compiuto torture ed esecuzioni arbitrarie. Il movimento per i diritti umani ha immediatamente registrato al suo interno una forte presenza delle donne, molte delle quali, estranee alla lotta politica, sono state indirettamente colpite dalla repressione. Nella ricerca delle persone care impegnate contro le dittature, le madri dei *desaparecidos* hanno ideato forme di protesta che hanno commosso l'opinione pubblica. Maria Rosaria Stabili analizza la peculiarità della loro azione, che ha utilizzato la funzione materna come pratica politica autonoma. La strategia utilizzata da questo movimento si è accompagnata a una serrata denuncia dei crimini commessi dai regimi militari, tanto da riuscire a metterli in difficoltà. Una volta caduti, l'idea della «maternità politica» si è proiettata nelle vite delle giovani democrazie continuando a esigere processi regolari e la punizione dei colpevoli. Un modo per sottolineare il dissenso del movimento verso politiche di riconciliazione nazionale, fare piena luce sui misfatti delle dittature e recuperare alla memoria pezzi di storia altrimenti destinati all'oblio.

Dopo l'eccidio di piazza Tiananmen, alle madri di Plaza de Mayo si sono affiancate le «madri di giugno» cinesi, anche loro alla ricerca dei corpi dei figli che nel 1989 sono stati ingoiati dall'intervento militare contro la protesta studentesca. Maria Clara Donato, attraverso l'attività di una di queste protagoniste, restituisce un quadro della repressione per impedire la diffusione di istanze democratiche. Nella Cina degli anni Ottanta, col nuovo «socialismo di mercato» si è avviata la liberalizzazione dell'economia senza affiancarvi, però, una riforma del sistema politico. Alla richiesta di una «quinta modernizzazione» sono seguiti arresti di massa, processi sommari, lunghe pene detentive

ed esecuzioni capitali che hanno coinvolto oppositori politici, intellettuali dissidenti, indipendentisti tibetani e fedeli di religioni non riconosciute.

Anche in questo caso, donne comunque lontane da rivendicazioni e consapevolezze femministe hanno giocato un ruolo significativo nello sviluppo del movimento. Come spesso è avvenuto in altre situazioni, la dimensione affettiva ha maturato l'impegno in difesa della libertà e della dignità della persona: mogli, madri e sorelle chiedono uno stato di diritto, aperture democratiche, il riconoscimento delle istituzioni internazionali come luogo di tutela e diffusione dei diritti umani considerati, ancora oggi, una invenzione occidentale estranea alla cultura e alla tradizione cinese.

Chiude il volume un resoconto di Giuliana Sgrena, inviata a Kabul, sulla situazione delle donne afgane dopo la caduta del mullah Omar. La ripresa del lavoro dei gruppi femminili attivi già prima dell'arrivo al potere dei *taleban* fa emergere le differenze esistenti tra le associazioni. Alcuni punti accomunano, però, le attività delle diverse militanti: la richiesta del disarmo dei gruppi islamici armati, il ritorno del re come garante del processo di transizione, forse l'unico in grado di assicurare un ritorno alla normalità e l'avvio di un regime più tollerante e, ci auguriamo, democratico.

RINGRAZIAMENTI

Nel corso del lavoro ho utilizzato il materiale conservato presso i centri di documentazione delle Nazioni Unite, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dell'Associazione italiana donne per lo sviluppo e nelle biblioteche della Società per l'Organizzazione Internazionale e di Amnesty International. Alle persone che mi hanno aiutata va il mio sincero ringraziamento, in particolare a Ana Liria-Franch responsabile della sezione italiana dell'United Nations High Commission for Refugees, a Daniela Salvati e Katia Miranda-Saleme dell'United Nations Information Center di Roma.

¹ N. BOBBIO, *I diritti dell'uomo, oggi*, discorso tenuto all'Accademia dei Lincei il 14 giugno 1991, ora in «I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie», maggio-agosto 1991, n. 2, p. 10.

² Cfr. la voce di E. SPATAFORA, *Diritto umanitario*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1989, pp. 1-9; A. Marcheggiano, *Diritto umanitario e sua introduzione nelle regolamentazioni dell'esercito italiano*, 2 voll., Arte della stampa, Roma 1990 e C. ZANGHI, *Diritto umanitario e diritti dell'uomo. Per una delimitazione dei due sistemi normativi*, in «I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie», gennaio-aprile 1991, n. 1, pp. 28-32.

³ D. ARCHIBUGI, D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia cosmopolitica*, Feltrinelli, Milano 1998, p. 128.

⁴ Sulla Società delle Nazioni si rinvia alla recente sintesi di A. CAFFARENA, *Le organizzazioni internazionali*, Bologna, il Mulino 2001.

⁵ E. FONER, *Storia della libertà americana*, Donzelli, Roma 2000.

⁶ L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 39.

⁷ Gli astenuti, che la sottocrissero però in seguito, furono: Unione Sovietica, Bielorussia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Ucraina e per ragioni diverse Arabia Saudita e Sudafrica. I dati sono tratti da: *The United Nations and Human Rights 1945-1955*, United Nations Blue books series, vol. VIII, Department of Public Information United Nations, New-York 1955.

⁸ Su questo contrasto: A. CASSESE, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, 6.ed., Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 31-37. Più in generale: A. GAMBINO, *L'imperialismo dei diritti umani. Caos e giustizia nella società globale*, Editori Riuniti, Roma 2001.

⁹ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, p. 63.

¹⁰ D. ARCHIBUGI, D. BEETHAM, *Diritti umani...*, cit., p. 19.

¹¹ Per l'articolazione di queste libertà, si veda: United Nations Development Programme, *Rapporto 2000 su lo sviluppo umano. 11 I diritti umani*, Rosenberg & Sellier, Torino 2000, pp. 15-27.

¹² Su questo punto, cfr.: J.W. SCOTT, *Il «genere»: un'utile categoria di analisi storica*, in «Rivista di storia contemporanea», ottobre 1987, pp. 560-586 e S. PICCONE STELLA, C. SARACENO (a cura di), *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, il Mulino, Bologna 1996.

¹³ A. GROPPI, *Le radici di un problema*, in G. BONACCHI, A. GROPPI (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 3.

¹⁴ Per un'analisi sulle prime elaborazioni: A. ROSSI-DORIA, *La libertà delle donne. Voci della tradizione politica suffragista*, Rosenberg & Sellier, Torino 1990, della stessa *Il primo femminismo (1791-1834)*, Ed. Unicopli, Milano 1993 e F. RESTAINO, A. CAVARERO, *Le filosofie femministe*, Paravia Scriptorium, Torino 1999. Per un quadro sui percorsi teorici e politici: G. BOCK, *Le donne nella storia d'Europa*, Laterza, Roma-Bari 2001 e C. CONTI ODORISIO, *La rivoluzione femminile*, in E. DI NOLFO (a cura di), *Eredità del Novecento*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma (in corso di stampa).

¹⁵ Per i tanti sviluppi di questo intreccio, cfr.: J.W. SCOTT, *Uguaglianza versus differenza*, in «Memoria», n. 25, 1989, pp. 57-72; I. DOMINJANNI, *Il femminismo degli anni Ottanta. Un nodo: uguaglianza e differenza*, in A.M. CRISPINO (a

cura di), *Esperienza storica femminile nell'età moderna e contemporanea*, 2. parte, UDI-La Goccia, Roma 1989, pp. 119-127; L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?* in G. BONACCHI, A. GROPPI, *Il dilemma...*, cit., pp. 214-239; L. FERRAJOLI, *Differenza di genere e garanzie di uguaglianza*, in F. BIMBI, A. DEL RE (a cura di), *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, Rosenberg & Sellier, Torino 1997, pp. 93-100 e il recente A. DE CLEMENTI, *Egalité o parité. Come ripensare la democrazia*, in A. ARRU (a cura di), *La costruzione dell'identità maschile nell'età moderna e contemporanea*, Bink editore, Roma 2001, pp. 97-111.

¹⁶ Sugli aspetti teorico-politici ancora al centro della riflessione: L. IRIGARAY, *Etica della differenza sessuale*, Feltrinelli, Milano 1985; DIOTIMA, *Il pensiero della differenza sessuale*, La Tartaruga, Milano 1987; M.L. BOCCIA, I. PERETTI (a cura di), *Il genere della rappresentanza*, suppl. al n. 1, gennaio-febbraio 1988 di «Democrazia e diritto»; C. PATEMAN, *Il contratto sessuale*, Editori Riuniti, Roma 1997; R. BRAIDOTTI, *Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità*, a cura di Anna Maria Crispino, Donzelli Editore, Roma 1995 (nuova ed. rivista e ampliata: Luca Sossella editore, Roma in corso di stampa); G. FRAISSE, *La differenza tra i sessi*, Bollati Boringhieri, Torino, 1996 e R. BARITONO, *Il pensiero politico delle donne*, in G. PASQUINO (a cura di), *Il pensiero politico. Idee teorie dottrine*, III vol., *Ottocento e Novecento*, tomo II, UTET, Torino 1999, pp. 435-462.

¹⁷ G. PROCACCI e M.G. ROSSILLI, *La construction de l'égalité dans l'action des organisations internationales*, in *Encyclopédie politique et historique des femmes. Europe, Amérique du Nord*, a cura di C. Fauré, Presses Universitaires de France, Paris 1997, pp. 827-859.

¹⁸ *Le politiche dell'Unione europea per le donne*, numero monografico di «Europa Europe», n. 3, 1997, a cura di M.G. ROSSILLI; della stessa: *Gender Policies in the European Union*, Peter Lang Publishing, New York, 2000 e *Modernizzazione europea: quali opportunità e quali diritti per le cittadine dell'Unione?*, in «Altreragoni», n. 10, 2000, pp. 97-109; R. IVEKOVIĆ, *Il genere dei diritti. Potere e cittadinanza in Europa*, in P. RADAELLI (a cura di), *Lapis. Incubi di pace*, manifestolibri, Roma 2000, pp. 105-124 e R. BRAIDOTTI, *Genere, identità e multiculturalismo in Europa*, in *Soggetto nomade...*, (edizione in corso di stampa). Sull'impegno europeista a tutela dei diritti umani, si rinvia a: *L'Italia e il Consiglio d'Europa. Bibliografia 1949-1999*, a cura di G. BOCHICCHIO, R. DE LONGIS, F. DOLCI, P. RUSCIANI, con saggio introduttivo di A. Chiti-Batelli, Carocci, Roma 2000.

¹⁹ Su queste iniziative: F. PIERONI BORTOLOTTI, *La donna, la pace, l'Europa*, F. Angeli, Milano 1985; M.C. GIUNTELLA, *Cooperazione intellettuale ed educazione alla pace nell'Europa della Società delle Nazioni*, Cedam, Padova 2001 e R. BARITONO (a cura di), *Il sentimento delle libertà. La Dichiarazione di Seneca Falls e il dibattito sui diritti delle donne negli Stati Uniti di metà Ottocento*, La Rosa, Torino (in corso di stampa).

²⁰ T.H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, Utet, Torino 1976, e P. FLORA, J. ALBER, *Lo sviluppo del Welfare State in Europa e in America*, il Mulino, Bologna 1983. Per la specificità del «caso donne», cfr.: G. ZINCONE, *Da sudditi a cittadini*, il Mulino, Bologna 1992.

²¹ Per l'Italia si veda la legge Carcano, varata nel 1902, che fece discutere le emancipazioniste e i progressisti dell'epoca per la sua modesta portata: M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, il Mulino, Bologna 1979, pp. 11-32 e A. BUTTAFUOCO, *Questioni di cittadinanza. Donne e diritti sociali nell'Italia liberale*, Protagon Editori Toscani, Siena

1997, pp. 159-195.

²² E. SULLEROT, *La donna e il lavoro*, Bompiani, Milano 1977, p. 165 e segg. Per il testo delle Convenzioni n. 4 del 29 ottobre 1919, n. 45 del 21 giugno 1935 e n. 89 del 9 luglio 1948, cfr.: Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, *Codice donna. Norme interne e atti internazionali*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2000, p. 1498 e segg.

²³ Per il testo della Convenzione n. 171 del 26 giugno 1990 sul lavoro notturno: *Codice donna...*, cit., pp. 1542-1548.

²⁴ Si veda l'introduzione di B. BOUTROS-GHALI a: *The United Nations and the Advancement of Women 1945-1996*, United Nations Blue books series, vol. VI, Department of Public Information, New York 1996, p. 15 e segg. Per un'analisi più articolata: M.C. NUSSBAUM, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, il Mulino, Bologna 2001.

²⁵ Per un'analisi dal punto di vista giuridico si rinvia a: E. BERNACCHI, *Tra eguaglianza e differenza. I diritti della donna nelle convenzioni per la tutela della persona*, Editoriale Scientifica, 2000.

²⁶ P. GAIOTTI DE BIASE, *Che genere di politica? I perché e i come della politica delle donne*, II vol., Edizioni Borla, Roma 1998, pp. 112-124. Per un commento «a caldo», della stessa si veda: *Per la liberazione della donna è utile un lavoro stabile e paritario. Ma è ancora più importante la partecipazione*, in «Il domani d'Italia», n. 7, agosto 1975, pp. 33-34 e *La forza delle donne e la pace nel mondo: da città del Messico a Copenaghen e oltre*, in «Donne e società», n. 56, dicembre 1980, pp. 23-32.

²⁷ P. GAIOTTI DE BIASE, *Che genere...*, cit., p. 116.

²⁸ Per l'ultimo rapporto del Governo italiano, cfr.: C. INGRAO, C. SCOPPA (a cura di), *Donne 2000. A 5 anni dalla Conferenza mondiale di Pechino. Le cose fatte, gli ostacoli incontrati, le cose da fare*, «Quaderni internazionali di vita italiana», Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2000.

²⁹ Sugli aspetti problematici di queste strategie, si veda: M.V. BALLESTRERO, *Parità e oltre. Parità, pari opportunità, azioni positive*, Ediesse, Roma 1990 e B. BECCALLI (a cura di), *Donne in quota. È giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Feltrinelli, Milano 1999.

³⁰ Fra le numerose analisi, cfr.: *Pechino e dintorni. La conferenza delle Nazioni Unite e il Forum delle donne 1995*, «DWF», n. 25, gennaio-marzo 1995; M.G. NOCCELLI, P. VANZAN, *Pechino 1995. Bilancio e prospettive della IV Conferenza mondiale sulla donna*, Roma, AVE 1996; A.M. DONNARUMMA, *Guardando il mondo con occhi di donna*, EMI, Bologna 1998. Si vedano inoltre: il video prodotto dall'AIDOS, *I giorni di Pechino*, regia di T. Capomazza; il volume fotografico della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, *Le donne a Pechino: uno sguardo sul mondo*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1996 e della stessa: *Pechino 1995. Dichiarazione e Programma d'azione*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1996.

³¹ Come è noto, *mainstreaming* significa integrazione dei principi di uguaglianza di genere in qualunque sede, programma e azione politica per il superamento di situazioni di svantaggio; per *empowerment* si intende il processo per l'acquisizione di poteri, autorità e responsabilità teso al rafforzamento della presenza femminile nelle sedi e nei processi decisionali.

³² La «Direttiva Prodi» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -serie generale- n. 116 del 21 maggio 1997. Lo stesso testo è stato presentato da Anna Finocchiaro (Ministro per le pari opportunità dal 1996 al 1998) in: *Le donne e le*

istituzioni, a cura di F. CANTU e M.R. DI SIMONE, numero monografico della rivista «Trimestre», 1997, n. 3-4, pp. 325-331.

³³ United Nations Development Programme, *Rapporto su lo sviluppo umano. 6 La parte delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino 1995 in particolare il capitolo: *Un mondo ancora disuguale*, pp. 39-55. Più in generale: J. VÉRON, *Il posto delle donne*, il Mulino, Bologna 1999.

³⁴ UNDP, *Human Development Report 2001. Making New Technologies Work for Human Development*, Oxford University Press, New York-Oxford 2001, p. 226.

³⁵ Su questo punto: S. ANGIOI, *La tutela dei diritti della donna nel mondo islamico*, in «I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie», settembre-dicembre 1996, n. 3, pp. 22-32; MARIE-AIMÉE HÉLIE-LUCAS, *Strategie femminili nel mondo musulmano: la risposta ai fondamentalismi*, in S. PICCONE STELLA, C. SARACENO (a cura di), *Genere... cit.*, pp. 281-313

³⁶ Department of Women's Health, Health Sistem and Community Help, *Female Genital Mutilation: information kit*, World Health Organization, Geneva 1999 (documento n. WHO/CHF/WWMH/99.11). Fra i contributi dell'AIDOS, che al problema ha dedicato grande attenzione, si veda: *Female Circumcision. Strategies to Bring About Change*, SWDO-AIDOS, Roma 1989; G. ERMINI, V. GUELI (a cura di), *Books and Documents. Annotated bibliography on female genital mutilation*, AIDOS, Roma 2000 e C. PASQUINELLI (a cura di), *Antropologia delle mutilazioni dei genitali femminili. Una ricerca in Italia*, AIDOS, Roma 2000.

³⁷ Per i dati su questo aspetto, che a livello internazionale si era cominciato ad affrontare alla Conferenza di Nairobi del 1985, cfr.: United Nations, *The World's Women 2000. Trends and Statistics*, United Nations, New York 2000, p. 151 e segg. Si veda anche: Amnesty International, *Donne in prima linea. Contro le violazioni dei diritti umani*, a cura di V. PIATTELLI, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole 1995.

³⁸ Da questo punto di vista anche il diritto umanitario si è evoluto. La Convenzione di Ginevra del 1949 definiva lo stupro nei conflitti armati come crimine contro l'onore, per i Protocolli aggiuntivi è un crimine contro la dignità e un ulteriore passo in avanti è stato fatto recentemente considerandolo crimine contro l'umanità. Resta la necessità di preparare strumenti efficaci al fine di perseguire i responsabili di tali violazioni. Più in generale, cfr.: M. GARAVAGLIA, *Diritti umani e diritto internazionale umanitario: il ruolo della Croce Rossa*, in *Il sistema universale dei diritti umani all'alba del XXI secolo*, Società per l'organizzazione internazionale, Roma 1999, p. 54 e segg. Per il testo della Convenzione e dei due Protocolli, si veda: P. VERRI, *Diritto per la pace e diritto per la guerra*, Edizioni Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Roma 1980.

³⁹ Per alcune analisi, cfr.: E. FATTORINI, *Il colpo di grazia sessuale. L'orda nera: violenze sessuali in Renania negli anni venti*, in A. BRAVO (a cura di), *Donne e uomini nelle guerre mondiali*, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 28-56; V. CHIURLOTTO (a cura di), *Donne come noi. Marocchine 1944-Bosniache 1993*, in «DWF», n. 1, 1993, pp. 42-67 e C. VENTUROLI, *La violenza taciuta. Percorsi di ricerca sugli abusi sessuali fra il passaggio e l'arrestarsi del fronte*, in D. GAGLIANI ET AL. (a cura di), *Donne guerra politica. Esperienze e memorie della Resistenza*, Clueb, Bologna 2000, pp. 111-130.

⁴⁰ Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, *Le donne nel mondo 1995. Numeri e idee*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1997, p. 173.

⁴¹ Ivi, p. 172. Fra le numerose testimonianze, si veda: E. DONI, C. VALENTINI, *L'arma dello stupro. Voci di donne dalla Bosnia*, La Luna, Palermo 1993; sugli sviluppi politico-giuridici della normativa sulle violazioni, cfr.: F. DECLICH (a cura di), *Sul Genere dei Diritti Unami...Riflessioni sull'impunità dei crimini contro le donne: il ruolo della Corte Criminale Internazionale*, CISP-CAUCUS, Roma 2000.

⁴² Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *I rifugiati nel mondo. Cinquant'anni di azione umanitaria*, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, Roma 2000 e dello stesso: *Global Appeal 2001*, UNHCR, Geneva 2000.

⁴³ M.A. FITZGERALD, *Zitte, la vita...*, in «Rifugiati», n. 2 1999, p. 22.